CUMI AISS

**Confederazione Unitaria Medici Italiani .**
**Associazione Medici Specialisti in Formazione e Specialisti**

*Aderente a Federazione Medici*

Roma, 3 aprile 2006
Prot. 27/2006

TITOLO 18.1
FASCICOLO 5

**Spett.li Ordini dei Medici**

*all'Ill.mo Presidente*

e p.c.
Ufficio Legale

ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI - VENEZIA
10 APR. 2006
Prot. N° 1362

**Oggetto: medici specializzati anni 1982-91**

Con riferimento alla vicenda in oggetto, si comunica che il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 17039 del 2005, nella causa seriale intentata contro lo Stato Italiano dai medici specializzatisi negli anni 1982-91, ha respinto le domande di risarcimento del danno causato dallo Stato per non aver trasposto nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie che stabilivano l'obbligo di retribuzione del medico specializzando (la sentenza per esteso è pubblicata sul sito www.cumiaiss.it).

Di seguito si riepiloga brevemente l'*iter* che ha condotto alla pronuncia, e si indicano i passi che i singoli medici, ove ritengano, potranno compiere in futuro.

Nel provvedimento, il Tribunale di Roma ha ritenuto che si sia maturata in danno dei medici la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata retribuzione durante il periodo di specializzazione; e ciò a dispetto dell'impossibilità, per i medesimi, di esercitare i propri diritti fino alle sentenze Carbonari e Gozza (1999-2000) della Corte di Giustizia dell'UE.

L'orientamento seguito dall'estensore della pronuncia, dott. Antonio Lamorgese, è maturato nell'ultimo periodo in altre sentenze di primo grado, tra cui una dello stesso Tribunale di Roma, sentenza 14 giugno 2004 (v., inoltre, Trib. Catania, 28 febbraio 2004, Trib. Firenze, 6 febbraio 2004).

La posizione fatta propria dai vari Tribunali, con pronunce che nella sostanza seguono lo stesso *iter* motivazionale, contrasta con gli assunti della Corte di Giustizia ed oppone un ostacolo di carattere formale alle esigenze di tutela di coloro che abbiano compiuto la specializzazione senza ricevere somma alcuna (diversamente da quel che è accaduto agli specializzati più giovani, successivi al 1991).

La sentenza del Tribunale di Roma appare dunque meritevole di appello, per l'erroneità della posizione assunta.

I medici che hanno preso parte alla causa, tramite lo studio legale dell'avv. Baldacci ed il sindacato CUMI AISS hanno ricevuto personalmente le necessarie informazioni ed indicazioni.

Atteso però che, anche per gli anni trascorsi dall'inizio della procedura, è possibile che alcuni indirizzi a suo tempo forniti dai medici medesimi non siano più attuali, **si prega Codesto Ill.mo Ordine di voler dare informativa di quanto sopra ai medici iscritti presso il Vs. Ordine**, nel caso fossero tra i partecipanti alla causa e non rintracciabili coi dati in ns. possesso, **invitandoli a contattare con urgenza il sindacato CUMI AISS ai numeri ed all'indirizzo sotto segnati**, ove fossero interessati alla partecipazione alla fase d'appello che verrà inoltrato nelle prossime settimane.

Ringraziando anticipatamente per quanto andrete a fare, si inviano Cordiali saluti

Il Segretario Organizzativo
Tesoriere nazionale
C.U.M.I. - A.I.S.S.
Tesoriere Nazionale
Ernesto LA VECCHIA

Sede Nazionale - Via Livorno 36 – 00162 Roma Tel. 06. 44.25.41.68 Fax: 06.44.25.41.68
Sito Internet : www.cumiaiss.it E-mail: cumiaiss@cumiaiss.it